

Deliberazione nr. 23 del 17/7/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione con Geovest srl per la gestione della tassa rifiuti (TaRi). Approvazione.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

REBECCHI MAURIZIA	P	MOLINARI RENATA	P
GESTI MORENO	P	BULFARINI MARCELLA	P
FINI MANUELA	P	ZIRONI DANIELE	P
PICCININI LAURA	A	CHIOSSI ALESSIO	P
PAOLO MICHELE	P	BAVIERI ELISA	P
SETTI ADRIANO	P	BOCCA GIORGIO	P
PIGA PATRIZIO	P		

Assiste il segretario GIANLUIGI ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor MAURIZIA REBECCHI assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: FINI MANUELA, PAOLO MICHELE, BAVIERI ELISA.

All'inizio della discussione del punto 2) entra Piccinini: tutti presenti.

Relaziona l'assessore al bilancio Renata Molinari.

Il **Consigliere Chiossi** fa notare che le aziende di Ravarino non possono smaltire i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), e che in altri comuni questo servizio invece viene svolto, e che sarebbe opportuno che ci fosse anche a Ravarino;

L'Ass. Molinari ricorda che Geovest non può farlo, è un servizio il cui costo non può essere attribuito a carico delle utenze, ma ogni azienda deve pagare per quanto rifiuto elettronico smaltisce, rivolgendosi a ditte specializzate;

Il **Sindaco**, dopo aver domandato se vi siano ulteriori interventi, chiede di porre in votazione il punto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) introduce l'imposta unica comunale (IUC) costituita anche dalla TaRi (tassa sui rifiuti),

Visti i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 disciplinano la nuova tassa sui rifiuti (TARI) che sostituisce integralmente il tributo sui rifiuti e servizi (TARES) istituito dall'articolo 14 del D.L. 201/2011 (che a sua volta aveva soppresso la Tariffa Igiene Ambientale – TIA, applicata in questo Comune);

Considerato che ai sensi del comma 691 dell'art. 1 L. 147/2013 i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Considerato altresì che con propria deliberazione n. 21 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TaRi);

Richiamata la deliberazione n. 83 del 14/10/2006, con la quale, a partire dall'anno 2006, è stata affidata a Geovest S.r.l. l'attività di gestione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate;

Dato atto che l'Ente non dispone al momento della struttura organizzativa necessaria per la gestione diretta della TaRi essendo la gestione dell'entrata relativa al servizio di gestione dei rifiuti affidata a Geovest Srl dall'1 gennaio 2006;

Ritenuto opportuno regolamentare con apposita convenzione fra l'Amministrazione Comunale e Geovest S.r.l. lo svolgimento dei servizi sopra elencati, secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione;

Preso atto che i costi del servizio di gestione amministrativa svolto da Geovest s.r.l. come sopra indicato risultano pari ad €. 29.762,94 iva esclusa così come indicato nel piano economico finanziario complessivo redatto dal gestore ed approvato in questa seduta consiliare;

Considerato che:

- che è stata costituita la società Geovest S.r.l., con sede legale a Finale Emilia (Mo) in Piazza G.
 Verdi n. 6/E iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P.
 I.V.A. 02816060368 società partecipata esclusivamente da enti locali ed avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
- che l'ATO N.4 di Modena con delibera n. 7 in data 29.3.2004 ha deliberato di affidare a GEOVEST s.r.l la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino;

Vista la convenzione fra l'Amministrazione Comunale e la Società Geovest Srl, per "l'applicazione della Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani" approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14.10.2006, per lo svolgimento dei servizi di fatturazione, riscossione, controlli ed accertamenti oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, con decorrenza dall'01/01/2006;

Che con legge Regionale n. 23/2011 è stato disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione di rifiuti solidi urbani, già esercitato dalla autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

Che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tia, risulta svolto dalla società Geovest srl;

Considerato altresì che i costi del servizio sono compresi nel piano economico finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR con delibera n. 21 del 16 Aprile 2014;

Ravvisata pertanto la necessità di affidare alla società Geovest srl l'attività di gestione amministrativa del tributo comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i controlli, gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate;

Ritenuto opportuno stipulare apposita convenzione con la Società Geovest srl al fine di gestire la Tassa Rifiuti, TaRi, di cui allo schema appositamente predisposto dal competente servizio comunale, composto di n. 20 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Visto l'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio economico-finanziario, Rag. Lidia Mazzi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Con voti favorevoli 10, contrari 3 (Zironi, Bavieri, Chiossi), astenuti nessuno, su 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. Di affidare alla società Geovest srl la gestione amministrativa tassa sui rifiuti TARI comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione, ai controlli ed accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate, con decorrenza dall'01/01/2014 fino al 31/12/2014;
- 2. di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Ravarino e la Società Geovest srl, per la gestione della Tassa Rifiuti TARI nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato "A");
- 3. Di dare atto che i costi derivanti dal presente affidamento sono compresi all'interno del piano economico finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani previsto in approvazione in questa stessa seduta consiliare;

Con separata votazione che da il seguente risultato: voti favorevoli 10, contrari 3 (Zironi, Bavieri, Chiossi), astenuti nessuno, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire al gestore di predisporre il piano tariffario in tempi utili per l'invio degli avvisi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.

Allegato A) Convenzione

ALLEGATO "A" DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 17/7/2014

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TaRi-NEL COMUNE DI RAVARINO

Nell'anno 2014 il giorno del mese di, presso la sede comunale, per

espressa e concorde rinuncia della presenza di testimoni,
TRA
COMUNE DI RAVARINO, con sede in Via Roma, n. 173 (C.F. 00314810367 – P.I. 00314810367) qui rappresentato da
domiciliato per la carica presso la sede sopracitata, il quale agisce nella sua qualitain virtù del decreto sindacale prot.
ed in esecuzione della deliberazione consiliare n. del , esecutiva, denominato nel prosiegue dell'atto con il termine "COMUNE";
${f E}$
GEOVEST S.r.l. con sede a Finale Emilia (MO) in Piazza Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 028160606368 - rappresentata de domiciliato per la carica presso la sede sopracitata, che agisce nel presente atto in qualità di della società, società denominata nel prosieguo dell'atto con il termine "GESTORE";
PREMESSO:
a) che è stata costituita la società Geovest S.r.l., con sede legale a Finale Emilia (Mo) in Piazza G Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P I.V.A. 02816060368 - società partecipata esclusivamente da enti locali ed avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
b) che in data 22/12/2006 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ha stipulato apposita convenzione con GEOVEST srl per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nella zona di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino con decorrenza dal 01/01/2007 al 31/12/2013;
c) che con legge regionale n. 23/2011 è stato disposto che l'esercizio associato delle funzion pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalla autorità d'ambite territoriale ottimale (ATO) sia svolto dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per servizi idrici e rifiuti (Atersir) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione;

f) che il Comune, con propria deliberazione di Consiglio n. 21 del 17/7/2014 ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

d) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 è stata istituita a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziarie i

g) ai sensi del comma 691 dell'art. 1 L. 147/2013 I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della

- tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;
- h) Che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tia, risulta svolto dalla società Geovest srl;
- i) la presente convenzione costituisce parte integrante del contratto per la gestione dei rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento delle attività di gestione della Tassa sui Rifiuti (TaRi) in applicazione della Legge 147/2013 art. 1 commi 639 e seguenti.

ART. 2 – DURATA E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2014.

Alla scadenza del predetto periodo la convenzione si intende risolta di diritto, senza obbligo di disdetta.

La presente convenzione potrà essere modificata, in base alle esigenze del servizio, previo accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente. La convenzione potrà essere rinnovata previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare la convenzione, secondo il principio di continuità dell'azione amministrativa, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comunicare al gestore, il quale si impegna ad accettare, per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

ART. 3 – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il Gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate del tributo.

ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA RAPPORTI TRA IL GESTORE ED IL COMUNE

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti relative alla Tassa sui rifiuti (TaRi), le relative interpretazioni fornite dal Comune nonché le tariffe approvate dallo stesso. Entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione il gestore dovrà trasmettere al Comune una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta che evidenzi i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.

Il Gestore si obbliga a organizzare con il personale ed i mezzi che si rendono necessari l'attività in modo che il servizio si svolga con prontezza, efficienza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Gestore con il rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali in vigore. Il Gestore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede a propria cura e spese agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Gestore ed i suoi dipendenti e collaboratori, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Qualora il Comune ritenga che un dipendente/collaboratore del Gestore sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale. Il Gestore:

- è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori.
- deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.
- deve aggiornare le banche dati, garantirne l'accesso e fornirle gratuitamente al Comune sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso.
- garantisce l'apertura al pubblico dello sportello in almeno due giornate a settimana. Per lo svolgimento delle attività, nelle giornate che non comportano apertura al pubblico, è consentito l'accesso e l'uso dei locali nelle giornate e negli orari di servizio degli uffici comunali.
- è obbligato all'invio delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.

Il Comune garantisce la fornitura al Gestore di tutti i dati in proprio possesso necessari alla gestione del tributo (a titolo di esempio: dati anagrafici, dati di versamento, ecc..).

<u>ART. 5 – EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO E</u> RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI AL COMUNE

Il Gestore provvederà, in applicazione del regolamento comunale, ad emettere ed inviare ai contribuenti alle scadenze stabilite dal Comune inviti di pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi utilizzando le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- gli elementi identificativi della fattispecie imponibile;
- la tariffa;
- l'importo dovuto e la scadenza;
- le sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento;
- l'ubicazione dell'ufficio presso cui ricevere eventuali informazioni, con l'indicazione del telefono, fax e indirizzo di posta elettronica;
- le modalità di pagamento ed ogni altra indicazione utile per il contribuente;

Il Comune dovrà fornire al gestore i dati dei soggetti versanti in modo che il Gestore possa aggiornare la propria banca dati e fornire la rendicontazione delle entrate al Servizio Bilancio del Comune, comprensiva dell'elenco nominativo degli insoluti.

La rendicontazione sopra indicata dovrà essere consegnata da gestore al Comune entro venti giorno successivi alla data di invio dei dati da parte dell'Ente e dovrà indicare gli importi distinti per tipologia di entrata (tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi, ecc.).

ART. 6 – FATTURAZIONE DA PARTE DEL GESTORE AL COMUNE

Mensilmente verranno emesse dal Gestore le fatture a carico dell'Ente relative sia al costo del servizio e all'attività di gestione amministrativa. Il Comune provvede al pagamento delle fatture entro 60 gg dal ricevimento della fattura al protocollo dell'ente.

Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.-

ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

Il Gestore svolge tutte le attività di controllo, liquidazione, accertamento e rimborso del tributo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Il Gestore trasmette al Comune l'elenco degli avvisi di accertamento inviati ai contribuenti, al fine del controllo dell'attività da parte dell'Ente, con indicazione del responsabile del procedimento e del funzionario responsabile designato dal Gestore stesso.

ART. 8 – RIMBORSI

Le richieste di rimborso sono presentate al Gestore che provvede ad effettuare la relativa istruttoria, corredata dalle motivazioni giuridiche e dagli elementi di fatto necessari a valutare l'ammissibilità della richiesta, ed a notificare al contribuente il relativo atto sottoscritto dal funzionario responsabile nominato ai sensi dell'art. 3, entro i termini previsti dalla legislazione vigente. Gli atti di rimborso notificati ai contribuenti devono essere tempestivamente comunicati all'Ente che, qualora dovuto, provvederà a liquidare il rimborso, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Il Gestore garantisce il funzionamento di uno sportello operativo all'interno del capoluogo del territorio comunale per svolgere le seguenti principali funzioni:

- gestione dei rapporti con i contribuenti;
- ricezione documentazione necessaria all'aggiornamento della banca dati;
- > garantire la divulgazione delle informazioni inerenti gli adempimenti a carico del contribuente;
- ➤ fornire chiarimenti inerenti l'applicazione del tributo;

Il Gestore deve mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria.

Il Gestore, inoltre, agisce nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni e deve dotarsi di un regolamento di accesso agli atti definito in accordo con il Comune concedente.

Lo sportello deve mettere a disposizione, per la visione da parte dei contribuenti le tariffe ed i regolamenti inerenti le entrate affidate in gestione.

Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale gli eventuali reclami presentati dai contribuenti, integrati dalle relative deduzioni a risposta degli stessi.

Il Gestore è legittimato a stare in giudizio in relazione alle controversie proposte dai contribuenti riguardante le materie della presente convenzione, dandone adeguata comunicazione all'ente.

ART. 10 - COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

Il Comune s'impegna a cooperare con il Gestore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti ed assumere gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole ed efficiente l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- nel mettere a disposizione del Gestore i dati in proprio possesso necessari per la gestione della Tassa sui rifiutii;
- > nel consentire al Gestore l'accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune che possono essere utili ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto;
- > nella collaborazione da parte dei servizi comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Gestore in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
- » nell'invitare il contribuente a presentare la dichiarazione in caso di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare dichiarazione anche in assenza di detto invito;
- > nella promozione del coordinamento fra il Gestore e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti.

Alla data di scadenza della convenzione, o su richiesta dell'Ente, il Gestore si impegna a consegnare al Comune la banca dati aggiornata ed a trasmettere all'ente l'archivio informatico dei contribuenti, le dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso la propria sede per espressa previsione di legge.

ART. 11 – COORDINAMENTO E VIGILANZA

Il Gestore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed il il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

Le designazioni dei responsabili di cui sopra debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro dieci giorni dalla loro eventuale sostituzione.

Nella gestione del servizio il Gestore opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il Gestore derivanti dalla presente convenzione vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi, sulla corretta gestione dell'attività.

Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Gestore, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 12 - COSTO DEL SERVIZIO

I costi sostenuti dal Gestore per tutte le attività di cui alla presente convenzione sono indicati nel piano economico finanziario.

ART. 13 - SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato il sub affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le attività di:

- Stampa e spedizione,
- Gestione informatica delle banche dati.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano il subappalto.

Per potersi avvalere del subappalto, il gestore dovrà esprimere la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1 che intende subappaltare.

E' fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto di sub affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

ART. 14 – PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalle disposizioni vigenti, il Responsabile del Tributo del Comune comunica al Gestore i tempi entro cui eliminare l'irregolarità o procedere all'adempimento degli obblighi oltre ad applicare una penale che va da un minimo di € 50,00 fino ad un masimo del 10% della somma prevista nel piano finanziario per il servizio stesso.

In caso di persistente inattività da parte del Gestore, il Comune può eseguire direttamente o fare eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiedendo al Gestore il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale, salvo maggiori danni.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a)Interruzione del servizio senza giusta causa;
- b)Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) fallimento o scioglimento del Gestore.
- Il Comune per mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti a) e b).

In presenza di abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il Gestore, regolarmente diffidato non ottemperi, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire, a spese del Gestore, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Ciascuna delle parti ha facoltà di pretendere la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza dell'altra parte contraente.

ART. 16 – CONTROVERSIE E RICORSI

Qualora, nel corso della convenzione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. E' competente il Foro di Modena.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini di cui all'art.29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Gestore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio dell'incarico.

Il Gestore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Il Gestore si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza e si impegna altresì a relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Il Gestore consente l'accesso dell'Amministrazione, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la convenzione e quelle ad essa successive o conseguenti per l'esecuzione della presente convenzione, saranno ad esclusivo carico del Gestore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge.

ART. 20 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso con il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa, comunque in esenzione d'imposta e con i benefici fiscali ai sensi dell'art. 13 bis D.L. 6/1991, convertito con modificazioni nella Legge n. 80/1991.

Letto, approvato e sot	toscritto.
Per il Comune:	
Per Geovest S.r.l.:	

Il Presidente F.to MAURIZIA REBECCHI

Il Segretario Comunale F.to GIANLUIGI ROSSETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal **28/8/2014**.

Ravarino li 28/8/2014	Il Segretario Comunale F.to Gianluigi Rossetti
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo).
Ravarino li	Il Segretario Comunale (Gianluigi Rossetti)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio	
ATTESTA	
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno	:
• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,	D.Lgs. 267/00);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.	267/00);
Ravarino, li	Il Segretario Comunale F.to Gianluigi Rossetti
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo).
Ravarino, li	Il Segretario Comunale (Gianluigi Rossetti)